



# Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2023<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Inserire prima del titolo quarto*

*Art. 60b* Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio presso  
la Tesoreria federale

<sup>1</sup> Se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento, l'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi.

<sup>2</sup> L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

<sup>3</sup> L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 26 settembre 2023 con effetto sino al 25 settembre 2027.

<sup>1</sup> FF 2023 391

<sup>2</sup> RS 831.40

